



Giunta Regionale della Campania
 DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI
 Direzione Generale per i Lavori Pubblici
 e la Protezione Civile
 UNITÀ OPERATIVA DIRIGENZIALE 53-08-03
 Servizio Geologico e Coordinamento
 Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0297304 30/04/2014 10,46
 Mitt. : 530803 UOD Servizio geologico e coord...
 Ass. : 530813 UOD Genio civile di Salerno; a...
 Classifica : 15 Fascicolo : 22 del 2010

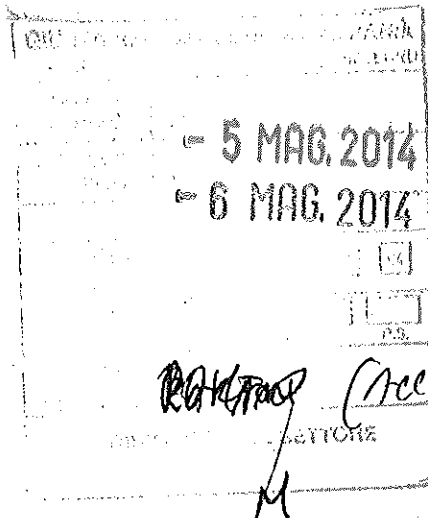


1065

53 - 08 - 13

Genio Civile di Salerno
 presidio Protezione Civile

pec: dg08.uod13@pec.regione.campania.it



e. p.c.

60 - 01 - 00

Avvocatura Regionale

Via Marina, 19/C - Pal. Armieri

80133 NAPOLI

pec: agc04.sett01@pec.regione.campania.it

Don
 14/05/2014

Oggetto: Prat. n. 867/04. Avv.ra. Invio sentenza n. 139/10 resa dal TRAP presso la Corte di Appello di Napoli relativa alla ricorrente Sig.ra Bisogno Lucia. Predisposizione degli atti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Si inoltra la nota n. 244101 del 07.04.14 dell'Avvocatura Regionale, affinché codesto Genio Civile, competente per territorio e per materia, provveda a dare esecuzione all'allegata Sentenza n. 139/10.

Il Funzionario di P.O.
 Arch. Giovanni Diascioli

Il Dirigente
 Dott. Gen. Giuseppe Travia

Don me Accarino



Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0244101 07/04/2014 11,43
Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 530803 UOD Servizio geologico e coord...

Classifica : 4.1.1.

CC 867/04

D.G.53-08-03

DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI
PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO GEOLOGICO E COORDINA-
MENTO SISTEMI INTEGRATI DIFESA
SUOLO, BONIFICA, IRRIGAZIONI

VIA A. DE GASPERI, 28

80133 - NAPOLI-

N. Pratica:

Oggetto: ~~Trasmissione sentenza n. 139/10 resa dal Trib. Corte~~
~~d'Appello di Napoli nei confronti di Bisogno Lucia~~

Si trasmette copia della sentenza in oggetto, rappresentando l'opportunità di liquidare prontamente, ove non ancora provveduto, le somme per cui è condanna.

Si evidenzia che la mancata liquidazione potrebbe comportare un ulteriore aggravio di spese, conseguente all'esecuzione forzata.

Si invita, pertanto, il Settore in indirizzo a predisporre i provvedimenti di competenza.

IL Dirigente del Settore

Avv. Fabrizio Niceforo

Avv. Alba Di Lascio ad 0817963521

SETTORE GEOTECNICA GEOTERMIA DIFESA SUOLO
11 APR. 2014
A: <i>Bianchi</i>
FIRMA

115 SET. 2011

4 NOV. 2010

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato in data 16 e 19.2.2004, Lucia Bisogno, titolare della attività commerciale "Arredamenti Lucia Bisogno", conveniva in giudizio avanti questo Tribunale la Regione Campania ed il Consorzio di Bonifica Agro Sarnese Nocerino, deducendo:

- di svolgere attività commerciale in locali terranei siti in Castel San Giorgio via Pertini n. 2, con locali interrati adibiti a deposito di mobili ed oggetti di arredo;
 - che tra il 23 e il 24.9.2002 il torrente Solofrana attiguo ai locali aveva esondato inondando fondi ed abitazioni, tra cui i propri locali interrati, gravemente danneggiando mobili e oggetti di arredo, e provocando il fermo dell'attività commerciale;
 - che la responsabilità dei danni, provocata sia da una strozzatura della sezione del canale sia dalla sua cattiva manutenzione, andava ascritta sia alla Regione Campania sia al Consorzio di Bonifica;
- e chiedendone pertanto la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti.

Si costituiva in giudizio il Consorzio di Bonifica, contestando la propria legittimazione passiva, per essere il torrente Solofrana un corso d'acqua naturale; negando la sussistenza del nesso di causalità tra eventuale assenza di manutenzione e danni lamentati; e nel merito contestando le affermazioni attoree.

Si costituiva in giudizio anche la Regione Campania, sia eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, sia deducendo la sussistenza del caso fortuito e la eccezionalità dell'evento atmosferico, sia ancora contestando la esistenza e la entità del danno.

Completata l'istruttoria con escussione di testi e produzione di documentazione, veniva espletata CTU; la causa veniva quindi rinviata al collegio e alla udienza del 5.7.2010 passava in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

Motivi della decisione

La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta.

In punto di fatto, alla stregua della espletata prova testimoniale, della documentazione in atti e delle risultanze della CTU, è rimasto inequivocabilmente accertato che, così come sostenuto da parte ricorrente, e non escluso dalle parti resistenti, tra il 23 ed il 24.9.2002, in seguito a precipitazioni atmosferiche, il torrente Solofrana in alcuni punti esondò ed in altri ruppe gli argini sotto la spinta dell'acqua, determinando l'allagamento delle zone circostanti, ed in particolare dei locali interrati della ricorrente che rimasero invasi dall'acqua e dai materiali estranei fuoriusciti dall'alveo. In particolare è emerso dalle deposizioni testimoniali e dalla CTU che nel tratto interessato dall'esondazione, limitrofo ai locali della ricorrente, gli argini erano in cemento armato ma il torrente aveva un cambio di direzione di circa 90°, determinante l'accumulo spontaneo di

detriti e terreno riducenti la sezione di invaso; mentre più a valle gli argini ancora in tufo avevano ceduto.

La specifica questione della manutenzione del torrente Solofrana è stata peraltro già affrontata in altre sentenze di questo T.R.A.P. (tra le altre, la n. 169/2005), alcune anche relative al medesimo evento dannoso, nelle quali è stata altresì accertata, in relazione ai ripetuti eventi di rottura degli argini, *"la concorrenza di elementi scatenanti costituiti in primo luogo dalla inadeguatezza della sezione idraulica del torrente Solofrana, inidonea a contenere le ondate di piena (anche quando non si rompono gli argini l'acqua tracima inondando i terreni limitrofi); in secondo luogo il precario stato di manutenzione del letto, sia del torrente che del collettore che ne hanno ulteriormente ristretto la portata; in terzo luogo la mancanza di un adeguato intervento sistematico di consolidamento degli argini dei due corsi d'acqua"*; concludendosi che *"all'origine dei fatti va pertanto posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio...."*.

L'accertamento dei fatti e delle cause dell'inondazione, così come già accertate come detto in precedenti di questo stesso Tribunale e così come descritte dal CTU, impone di ritenere la responsabilità di entrambi i convenuti.

Ed infatti, all'origine dell'evento vanno individuate sostanzialmente più cause concomitanti, rappresentate dalla inadeguatezza della sezione idraulica e della conformazione del torrente Solofrana, inidoneo a contenere le ondate di piena, dal precario stato di manutenzione del torrente, dalla mancanza di un adeguato intervento sistematico di consolidamento degli argini del corso d'acqua. All'origine dei fatti va, pertanto, posta una scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi, che il pur rilevante andamento pluviometrico, da solo, non avrebbe potuto cagionare.

Orbene, come già accertato anche in precedenti giudizi, tutti gli elementi di giudizio a disposizione indicano che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale; detto torrente, peraltro, come già accertato in detti precedenti giudiziari e noto al Collegio anche per le specifiche competenze tecniche correlate alla sua composizione, oltre che essere inserito negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica.

Ed è noto, poi, che il Consorzio di Bonifica, che utilizzi le acque di un torrente, costituente elemento integrativo dei canali artificiali e naturali destinati a raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, con tipica funzione di bonifica del comprensorio, è tenuto alla manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di omessa manutenzione, dei

danni provocati dalle esondazioni di acque (T.S.A.P. 19.10.92 n. 78; id. 4.7.91, n. 42; id. 3.2.90, n. 10). Il quadro normativo nazionale (artt. 17 e 18 R.D. n. 215/1933) va infatti integrato con gli artt. 3 comma 4 (*"per la manutenzione delle opere di bonifica integrale, la Giunta regionale, annualmente, ripartisce l'apposito stanziamento di bilancio tra i Consorzi di Bonifica"*) e art. 8 (*"i Consorzi di Bonifica Integrale provvedono alla gestione, manutenzione, esercizio degli impianti e delle opere pubbliche di bonifica integrale"*) della L.R. Campania n. 23/1985, e con l'art. 2 comma 3 lett. b dello Statuto costitutivo del Consorzio approvato con delibera della Regione Campania del 26.11.1986 n. 239/2, ove si legge che il Consorzio provvede alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di competenza regionale e statale. E tale quadro normativo non è mutato perché la legge regionale dell' 11 aprile 1985 n. 23 è stata sostituita dalla legge regionale n. 4/2003 nel 2003, quindi dopo il fatto dannoso.

E' pertanto in primo luogo il Consorzio di Bonifica da considerarsi responsabile dei danni in oggetto, alla luce della omessa manutenzione (vedasi deposizione teste Montefusco) riscontrata nel torrente stesso, determinante le ostruzioni e le esondazioni nei punti maggiormente vulnerabili (quale per la sua conformazione quello in esame). Va pertanto disattesa l'eccezione del Consorzio, basata sulla sua pretesa estraneità alla gestione e manutenzione del torrente.

E' però da ritenersi anche la solidale responsabilità della Regione Campania. Affermato, in primis, che il torrente Solofrana è un corso d'acqua naturale, il cui corso si esaurisce nel territorio della regione, va ricordato che in virtù dell'art. 2, lett. e), del d.p.r. 15.1.72 n. 8, sono state trasferite alle regioni le funzioni amministrative riguardanti le opere idrauliche di quarta e quinta categoria e quelle non classificate e cioè in particolare, per quel che qui interessa, la sistemazione degli alvei ed il contenimento delle acque dei grandi colatori (qual è il torrente in parola), mentre, in virtù dell'art. 90, lett. e), del d.p.r. 24.7.77 n. 616 e dell'art. 10, lett. f), della legge 18.5.89 n. 183, sono attribuite alle regioni le funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici. Sicché, per quanto gli alvei in questione rientrano nel demanio idrico statale, ai sensi dell'art. 822 c.c., e non ne risulti il trasferimento al patrimonio regionale, la relativa manutenzione e conservazione in buono stato di efficienza spetta in generale alla Regione. L'art. 11 della legge n. 183/1989 sopra citata prevede che i comuni, le province ed i loro consorzi, nonché gli altri enti pubblici interessati partecipano all'esercizio delle funzioni regionali in materia nei modi e nelle forme stabilite dalle regioni. Va allora rilevato che la Regione Campania con l'art. 25 della legge regionale 29.5.80 n. 54 ha sub-delegato alle province alcune funzioni in materia di acque pubbliche, la cui esatta individuazione è stata operata con la legge regionale 20.3.82 n. 16 e nessuna delle quali riguarda gli interventi di conservazione e manutenzione degli alvei (si tratta, infatti, delle funzioni relative agli attingimenti di acqua dai corsi di acque pubbliche, alla ricerca ed estrazione di acque sotterranee, alle

piccole derivazioni di acqua ed alla polizia delle acque), sicché appare evidente che il contenuto della sub-delega in parola non elide l'esclusiva responsabilità della Regione in tema di omessa manutenzione di torrenti, alvei e grandi colatori, essendo rimasti i relativi interventi di sua diretta competenza.

La situazione non è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia fissato -in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59- dal d. lgs. 31.3.98 n. 112, e, per le Regioni che come la Regione Campania non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori, dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34). Ed infatti l'intervento effettuato da tale ultima normativa ha riguardato, secondo il limite fissato dall'art 4, co. 5°, della legge n. 59/97, solo l'individuazione dell'ente al quale le competenze di gestione delle opere idrauliche dovevano essere trasferite, ma non anche il trasferimento delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali necessarie per garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferiti; laddove l'art. 7 del d. lgs. 112/98 dispone proprio che, al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, la decorrenza del loro esercizio sia contestuale al trasferimento dei beni e delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali.

Nella fattispecie, peraltro, in cui come si è detto la attività manutentiva è demandata al Consorzio di Bonifica per essere il torrente inserito nel comprensorio di bonifica, residua comunque una responsabilità della Regione in relazione alla erronea o insufficiente realizzazione delle opere strutturali ovvero mancata esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria che siano state concausa del danno, unitamente alla carente manutenzione. E dette carenze sono riscontrabili, posto che, come rilevato sia testimonialmente sia dal CTU, è riscontrabile una insufficienza strutturale della sezione idraulica del torrente, che presenta per l'intero percorso sezioni insufficienti, in rapporto alle portate massime al colmo transitabili, conformazioni inidonee nonché fatiscenza e degrado delle opere di difesa passiva; tanto da rendersi necessario per l'intera rete di scolo naturale del comprensorio Agro Nocerino Sarnese un intervento organico di ingegneria idraulica.

La corresponsabilità della Regione risulta peraltro anche dall'esame della legge regionale n. 23/85, ove all'art. 3 si legge che *"per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica integrale la Giunta Regionale individua annualmente gli interventi da realizzare ed assegna le somme occorrenti ai Consorzi di Bonifica, che eseguono gli interventi medesimi"*, con ciò evidenziandosi come spetti comunque alla Regione l'iniziativa e la spesa per la esecuzione degli interventi di natura strutturale.

E' peraltro opportuno anche ricordare la recente sentenza del Tribunale Superiore delle Acque n. 67/2006, che in analoga fattispecie ha sostenuto che: *"Il consorzio di bonifica che utilizzi acque di un torrente, costituente elemento integrante di canali e regimentato con opere artificiali*

Wf 5

con
di cui
finalizz
S. Lucr

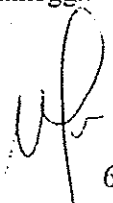
ORDIN
Capp

destinate a raccogliere acque ricadenti nel bacino di sua competenza, in funzione di bonifica del comprensorio, è l'unico soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali del detto corso d'acqua, con conseguente sua responsabilità esclusiva nel caso di danni da esondazione.....; dette competenze dei consorzi di bonifica non escludono, peraltro, una solidale responsabilità della regione (ex art. 2051 cc) per la mancata regimentazione delle acque dell'intero comprensorio e per omessa custodia delle acque e dell'alveo torrentizio, che abbiano comportato la maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua, concorrendo a provocarne la distruzione, con le carenze di manutenzione, dovute anche al consorzio del comprensorio, ove non abbia provveduto alla necessaria realizzazione e corretta ricostruzione o straordinaria manutenzione dell'argine dello stesso corso d'acqua".

Ininfluente è poi il generico richiamo che la difesa della Regione fa a "comportamenti illegittimi esercitati sul territorio senza il preventivo assenso della p.a.", probabilmente riferendosi ai fenomeni di intensa e non programmata urbanizzazione ed industrializzazione di territori in origine agricoli che ha modificato negli ultimi decenni l'assetto idrogeologico del territorio campano, creando spesso situazioni di sovraccarico delle portate dei corsi d'acqua e di intenso inquinamento delle loro acque, posto che ciò non può esimere la Regione dalla responsabilità per non averne curato la straordinaria manutenzione o una corretta ricostruzione, tanto da provocarne l'intasamento e l'inefficienza idraulica, tanto più che, essendosi sviluppati i suddetti fenomeni nel corso di diversi decenni, un'accorta politica di tutela del territorio avrebbe consentito alla Regione di individuare il problema e di avviare per tempo un articolato programma di adeguamento dei corsi d'acqua alle nuove esigenze che andavano emergendo ed estendendosi, sicché il fatto che per decenni il problema sia rimasto accantonato, senza che neppure si avviasse un programma di adeguamento della rete dei colatori (iniziative in tal senso essendo partite solo dopo il 1998 e grazie ad interventi straordinari dello Stato) non può che sottolineare la colpa della Regione per difetto di diligenza nella cura del sistema dei corsi d'acqua affidati alla sua gestione e manutenzione.

Infine, non può neppure ritenersi che si sia presenza di un evento eccezionale tale da rompere il nesso di causalità tra il fatto e l'evento perché se è vero che vi furono piogge intense, non risulta che ebbero carattere di eccezionale intensità, né che venne dichiarato lo stato di calamità naturale.

In ordine al quantum del risarcimento, va detto che parte ricorrente, nel produrre la relazione tecnica del proprio consulente, ha evidenziato come l'ammontare dei danni per i quali aveva agito doveva ritenersi pari ad € 115.858,91; il CTU ha riscontrato invece un ammontare di danni per € 32.324,72, rilevando la congruità degli importi esposti per ripristino dei locali interrati, ma riducendo il valore dei mobili distrutti a quello risultante dalle fatture prodotte incrociate con quanto risultante dalle fotografie prodotte dalla parte. Non ha invece il CTU preso in considerazione la deposizione della teste Bartirano, che ha confermato essere stati danneggiati



e quindi rottamati tutti i beni mobili indicati in relazione di parte, che gli era stata rammostrata, con riferimento anche alle case produttrici ed ai costi indicati. Ritiene peraltro il Tribunale che la deposizione della teste, unica ad aver riferito in ordine ai beni andati distrutti -non essendo stato escusso neanche il consulente di parte che aveva redatto la relazione prodotta dalla ricorrente, nella quale è riportato un elenco di fatture con l'indicazione dei relativi importi senza alcuna specificazione in ordine ad eventuale diretto controllo da parte di detto consulente della effettiva esistenza della quantità di merce andata distrutta-, sia generica, e non idonea a costituire prova di un maggior danno. Alla teste risulta infatti essere stato rammostrato il solo elenco delle fatture esposto dal CTP, e non anche le fatture sottostanti: e dall'elenco delle fatture non è possibile risalire alla natura dei beni che solo nelle fatture è indicato, anche in relazione alle quantità. Le fatture indicate sinteticamente in elenco come "accessori per la casa", "oggettistica", "biancheria", "tessile", "letto, sedie, oggetti vari" riportano infatti ciascuna tutta una serie di prodotti vari, sia per identità sia per quantità, alcuni consegnati anche oltre tre anni prima dell'evento dannoso, ed appare difficile pensare che in tutto il tempo trascorso non uno di tutti gli oggetti forniti con ogni singola fattura sia stato venduto. Appare pertanto verosimile ritenere che la teste abbia confermato a grandi linee la esistenza dei prodotti danneggiati come forniti dalle case indicate, senza voler o poter identificarli nelle singole quantità e prezzi. La mancanza di un accertamento tecnico preventivo e di documentazione certa da cui rilevare pertanto con precisione la natura e il numero dei beni danneggiati (peraltro l'altezza dell'acqua all'interno dei locali ha consentito il sicuro recupero di tutti quei beni che erano situati in scaffali ad altezza superiore ai 60-70 cm da terra) impone pertanto di considerare come accertato il solo danno rilevato dal CTU, e pari a € 32.324,72. A detto importo deve solo aggiungersi quanto indicato dal CTP nelle proprie note alla consulenza tecnica di ufficio, in quanto documentato da fotografie e non preso in considerazione dal CTU, limitatamente a quanto precisamente individuabile e riscontrabile, ovvero:

- in foto n. 7, mobile portascopo Ennerev bianco, € 427,28,
- in foto n. 8, porta piante Gliubizzi, € 294,25,
- in foto 9, cameretta Moretti € 1.816,52 (erroneamente indicata dal CTU come cameretta Nava), tavolino Ciacci € 496,78 e piantana Prealpi € 324,11;
- in foto 12, un divano Titano per € 706,51
- in foto 15 un divano Litter in tessuto per € 1.188,39, piantana e lumetto Irilux per € 740,72,
- in foto 16 e 17 materassi Loreflex per € 806,40 e Cameretta Moretti per € 1.481,58,
- in foto 19 camera da letto Serenissima per € 4.419,28 (e non il maggiore importo indicato dal CTP),
- in foto n. 20 cassapanca Mobiltre € 345,90 e poltrona Ciacci € 1.416,70.

Non sono invece provati i danni ai seguenti beni: corner Bontempi di

cui alle foto 4 e 5, non distinguendosi dalle foto tutti i beni indicati in fattura; rubriche telefoniche, carta da regalo, orologio e specchio di cui alla foto 7; accessori casa, divano e poltrone e candelabro in foto 12, non individuabili; ingresso Tonin in foto 15, identificato e considerato dal CTU come "parete attrezzata Cantiero", e biancheria Ferlea non individuata; e altri singoli beni non specificamente individuati.

Nulla è dovuto per il danno da fermo dell'attività commerciale, richiesto in ricorso, avendo anzi la teste Bartiromo dichiarato che l'attività commerciale non era mai stata interrotta, pur se le vendite avevano subito un considerevole calo; né per contrazione delle vendite -voce di danno peraltro non richiesta in ricorso-, in mancanza di prova specifica sul punto, stante la genericità della dichiarazione della teste e l'assenza di documentazione fiscale attendibile e confermata in giudizio.

Devesi pertanto condannare parti convenute al pagamento in favore della ricorrente dell'importo totale di € 46.789,14 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data del fatto illecito (24.9.2002) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, a carico delle resistenti per la metà ciascuna

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Bisogno Lucia nei confronti della Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell' Irno, nonché nei confronti della Regione Campania, con ricorso notificato in data 16 e 19.2.2004; disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) condanna la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell' Irno, (già Consorzio di Bonifica agro nocerino-sarnese), in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 46.789,14 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati come in motivazione;

2) condanna le resistenti in solido alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 514,45 per spese, € 2.600,00 per onorari ed € 3.400,00 per diritti, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA sul dovuto. Spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, a carico delle resistenti per la metà ciascuna.

Napoli 5.7.2010.

IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE
DAS OG 171

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
L. 5 OTT 2010
RICORRENTE DIC. CANCELLERIA
EMERICO GIANCASA

cui alle foto 4 e 5, non distinguendosi dalle foto tutti i beni indicati in fattura; rubriche telefoniche, carta da regalo, orologio e specchio di cui alla foto 7; accessori casa, divano e poltrone e candelabro in foto 12, non individuabili; ingresso Tonin in foto 15, identificato e considerato dal CTU come "parete attrezzata Cantiero", e biancheria Ferlea non individuata; e altri singoli beni non specificamente individuati.

Nulla è dovuto per il danno da fermo dell'attività commerciale, richiesto in ricorso, avendo anzi la teste Bartiromo dichiarato che l'attività commerciale non era mai stata interrotta, pur se le vendite avevano subito un considerevole calo; né per contrazione delle vendite -voce di danno peraltro non richiesta in ricorso-, in mancanza di prova specifica sul punto, stante la genericità della dichiarazione della teste e l'assenza di documentazione fiscale attendibile e confermata in giudizio.

Devesi pertanto condannare parti convenute al pagamento in favore della ricorrente dell'importo totale di € 46.789,14 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data del fatto illecito (24.9.2002) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, a carico delle resistenti per la metà ciascuna

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulla domanda proposta da Bisogno Lucia nei confronti della Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell' Irno, nonché nei confronti della Regione Campania, con ricorso notificato in data 16 e 19.2.2004; disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:

1) condanna la Regione Campania e il Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell' Irno, (già Consorzio di Bonifica agro nocerino-sarnese), in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo di € 46.789,14 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali calcolati come in motivazione;

2) condanna le resistenti in solido alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 514,45 per spese, € 2.600,00 per onorari ed € 3.400,00 per diritti, oltre rimborso forfettario spese, IVA e CPA sul dovuto. Spese di CTU, come liquidate in corso di giudizio, a carico delle resistenti per la metà ciascuna.

Napoli 5.7.2010.

IL GIUDICE EST.

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE (S. OG. C.)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 11 OTT 2010
RICORRENTE DI CANCELLERIA
FAMIC GALLERIA

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta come in atti, io sottoscritto A. Uff. Giud. addetto all'Unep presso la Corte di Appello di Napoli, ove risiedo per la carica, ho notificato per legale scienza e a tutti gli effetti di legge la suesposta sentenza n.139/2010 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, munita della formula esecutiva, a:

1. REGIONE CAMPANIA, Codice Fiscale 80011990639 - Partita Iva 03516070632, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., dom.to per la carica in Napoli (80132) alla via Santa Lucia n.81 - Palazzo della Regione, mediante consegna di copia conforme all'originale fattane

UNEP
lo UNP
destin
dell'imp

Teresa Lach Von Hohenfrieser

19 DIC 2013

UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

2. CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPENSORIO SARNO -
Bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell'Irno, codice fiscale **80009450653**, in persona del suo legale rapp.te p.t., elett.te dom.to domiciliato per la carica in Nocera Inferiore (84014) alla via Giuseppe Atzori n.1, mediante consegna di copia conforme all'originale fattane